

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Informativa per il web e per la bacheca aziendale in ottemperanza al D. Lgs. n. 24/2023

Data prima stesura: 2023-12-15

Data ultimo aggiornamento: 2024-02-14

Il D. Lgs. n. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”) disciplina la protezione delle persone che, in un contesto lavorativo pubblico o privato, siano venute a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, e abbiano deciso di segnalarle.

Tale decreto contiene la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute al Segnalante (persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo) sia del settore pubblico che privato. In particolare, richiede che le persone legittimate a presentare segnalazioni di whistleblowing vengano messe a conoscenza di una serie di informazioni, quali:

- l'esistenza di un canale di segnalazione interno e di un canale di segnalazione esterno gestito da ANAC;
- i presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali;
- i soggetti competenti a cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne;
- le procedure.

Possono essere **oggetto di segnalazioni** le seguenti violazioni:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE);
- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti UE nei settori indicati ai punti precedenti.

I **soggetti legittimati** a presentare le segnalazioni sono gli eventuali lavoratori dipendenti, i collaboratori, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i fornitori e i subfornitori (inclusi i dipendenti e collaboratori degli stessi), i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, che prestano la propria attività presso lo Studio.

La segnalazione può essere presentata:

- in pendenza del rapporto giuridico con il Dr. Carlo Renato Massironi;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, a condizione che si tratti di informazioni relative al periodo nel quale il rapporto era in essere.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal gestore della segnalazione solo se adeguatamente circostanziate. In tal caso la segnalazione verrà trattata come ordinaria e il segnalatore non beneficerà di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Il Dr. Carlo Renato Massironi, gestore della segnalazione, assicura la riservatezza sull'identità del Segnalante in base alla normativa vigente. Il Segnalante che abbia il sospetto che si sia verificata o si possa verificare una violazione può presentare una segnalazione al gestore delle segnalazioni attraverso una delle modalità sotto descritte.

Canale di segnalazione interno

Attraverso uno tra i seguenti canali:

- a) Trasmissione a mano o tramite servizio postale, all'indirizzo Via Monte Baldo 5, 37016 Garda (VR), Italy. In questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Dr. Carlo Renato Massironi-Whistleblowing". In assenza di tale dicitura, la segnalazione verrà trattata come generica e non si applicheranno le tutele del D. Lgs. n. 24/2023.
- b) Segnalazione verbale al gestore delle segnalazioni tramite incontro diretto, durante il quale egli provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il Segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

Il gestore delle segnalazioni provvede a disaminare preliminarmente la segnalazione ai fini di una sua valutazione in termini di fondatezza e attendibilità, escludendo le segnalazioni generiche.

Qualora il Dr. Carlo Renato Massironi, gestore della segnalazione, versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

Il gestore delle segnalazioni archiverà la pratica dandone comunicazione al Segnalante quando: a) la segnalazione non rientri in uno dei casi previsti dalla Normativa; b) la segnalazione sia palesemente infondata o in mala fede; c) il fatto riportato sia già stato oggetto di verifica; d) la segnalazione non sia circostanziata (nel caso cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti, non siano sufficienti e il Segnalante non integri quanto richiesto) e quindi non verificabile.

Le segnalazioni sono infatti ammesse a condizione che il fatto segnalato sia descritto in modo circostanziato e che riporti informazioni accurate, quali: descrizione dell'accaduto, tempi e luoghi, generalità di chi ha commesso il fatto (ove possibile), eventuali testimoni e documentazione rilevante.

Il gestore delle segnalazioni fornisce riscontro alla segnalazione entro 90 giorni dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni decorrenti dalla data di presentazione della Segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, il gestore delle segnalazioni provvede ad informare il Segnalante tramite incontro diretto. In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, verranno adottati gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le eventuali azioni a tutela del Consulente.

Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023. Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Per quanto concerne le tutele al Segnalante, ai sensi dell'art. 4 e 12 del D. Lgs. n. 24/2023 l'identità del Segnalante compresa qualsiasi altra informazione da cui direttamente o indirettamente possa evincersi l'identità non può essere rivelata senza il consenso espresso, fatta eccezione per la persona competente a ricevere la segnalazione. Il destinatario delle segnalazioni garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Inoltre, ai sensi dell'art.

17 del D. Lgs. n. 24/2023 i segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto. Le misure di protezione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, c. 5 del D. Lgs. n. 24/2023.

L'informativa qui presente resa in conformità alla normativa vigente costituisce un estratto della "Procedura Whistleblowing" adottata dal Dr. Carlo Renato Massironi. La procedura sarà resa disponibile su espressa richiesta alle figure qualificabili come segnalanti.

Si rende inoltre disponibile ai possibili interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.